

Direttiva numero 5

Contributo globale agli istituti per invalidi adulti

Sussidi per l'esercizio, l'acquisto di arredamento, attrezzature e simili a case con occupazione, case senza occupazione, centri diurni, laboratori e appartamenti protetti

Indice

1	INTRODUZIONE	4
2	BASI LEGALI.....	4
3	CASE CON OCCUPAZIONE, CASE SENZA OCCUPAZIONE, CENTRI DIURNI, LABORATORI E APPARTAMENTI PROTETTI.....	4
3.1	DEFINIZIONE DELLE STRUTTURE	4
3.2	DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO GLOBALE.....	4
3.3	GRUPPI DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO GLOBALE (PARTE STANDARD).....	5
3.3.1	Raggruppamento	5
3.3.2	Modifica del gruppo di appartenenza da parte di una struttura	5
4	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO GLOBALE – PARTE STANDARD.....	6
4.1	PARAMETRI DI CALCOLO.....	6
4.2	GIORNATE/ORE CONSIDERATE PER IL COMPUTO DEL CONTRIBUTO GLOBALE	6
4.2.1	Case, centri diurni e appartamenti protetti.....	6
4.2.2	Laboratori	7
4.3	LIMITI ED ECCEZIONI NELLE GIORNATE/ORE CONSIDERATE DAL CONTRIBUTO GLOBALE.....	7
4.3.1	Quantità massima presa in considerazione.....	7
4.3.2	Tasso d'occupazione / adeguamento del contributo globale.....	8
4.3.3	Utenti non a beneficio di rendita AI.....	8
4.4	COEFFICIENTE DI GRAVITÀ DEGLI UTENTI.....	8
4.4.1	Case e centri diurni	8
4.4.2	Laboratori	8
4.5	DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PEAC.....	9
4.5.1	Case e centri diurni	9
4.5.2	Laboratori	9
4.5.3	Appartamenti protetti.....	9
4.5.4	Sostegno abitativo ed inserimenti lavorativi esterni.....	10
4.5.5	Conformazione del personale di presa a carico	10
4.5.6	Conformazione del personale dei Laboratori.....	10
4.5.7	Divergenze fra la dotazione e la configurazione standard e quella effettiva	11
4.6	DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD FINANZIARI DELL'ALTRO PERSONALE	11
4.7	DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD FINANZIARI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	11
4.8	MEDIANE STIPENDI.....	12
4.9	CATEGORIA 9 DELLA LISTA DEL PERSONALE (STAGIAIRES, AUP, SERVIZI CIVILI).....	12
4.10	SUPPLENZE.....	13
4.11	ONERI SOCIALI.....	13
4.12	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	14
4.13	RICAVI DA PRESTAZIONI AL PERSONALE E AGLI UTENTI	14
5	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO GLOBALE – PARTE INDIVIDUALIZZATA.....	14
5.1	ALTRI COSTI INDIVIDUALIZZATI	14
5.1.1	Contributo straordinario individualizzato per acquisti, investimenti e manutenzioni di minore entità	14
	* Prossimamente è prevista una modifica del Regolamento LISPI inerente alla proposta d'innalzamento dei limiti decisionali di finanziamento cantonale degli investimenti della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie / Ufficio degli invalidi (art. 2d), in relazione alla modifica dell'art. 27a riguardante i limiti di competenza della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (modifica del 1. febbraio 2014).	16
5.1.2	Ammortamenti.....	16
5.2	RICAVI	17
5.2.1	Ricavi principali (rette + AGI)	17
5.2.2	Recupero parziale dell'utile netto dei laboratori.....	18
5.2.3	Altri ricavi.....	19
5.3	MISURE STRUTTURALI PARTICOLARI E/O MISURE DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO.....	20

5.4	TRASPORTI.....	20
5.4.1	Case e centri diurni	20
5.4.2	Laboratori	20
6	FORMULARI PER LA RACCOLTA DEI DATI.....	21
6.1	SCHEDA DEL PERSONALE (“FOGLI ROSA”).....	21
6.2	SCHEDA DEGLI UTENTI (“FOGLI GIALLI”) – SERVIZIO D’INFORMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE AMMISSIONI NELLE ISTITUZIONI LISPI.....	22
6.3	MODULO DI GARANZIA FINANZIARIA PER UTENTI PROVENIENTI DA ALTRI CANTONI	22
6.4	DOCUMENTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	23
6.4.1	Piano contabile	23
6.4.2	Bilancio.....	23
6.4.3	Contabilità analitica	23
6.4.4	Inventario	24
6.4.5	Resoconto di utilizzo del Fondo 3 e autovalutazione dello stato di efficienza della dotazione.....	24
6.5	DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA	24
7	UTILE / PERDITA D’ESERCIZIO.....	24
7.1	RIFERIMENTI CONTABILI	24
7.2	UTILE NETTO PER ENTI CHE GESTISCONO PIÙ STRUTTURE	25
7.3	PERDITA NETTA PER ENTI CHE GESTISCONO PIÙ STRUTTURE.....	25
7.4	COMPENSAZIONE DI UTILI E PERDITE	25
7.5	UTILIZZO DELLE RISERVE E DEI FONDI	25
8	ALLEGATI	26
8.1	ALLEGATO 1 - SUDDIVISIONE ISTITUTI NEI GRUPPI DI RIFERIMENTO.....	26
8.2	ALLEGATO 2: UTENTI NON BENEFICIARI DI RENDITA AI	28
8.2.1	Giornate / ore prese in considerazione	28
8.2.2	Eccezioni – giornate/ore non prese in considerazione	29
8.3	ALLEGATO 3 - DOTAZIONE DI ALTRO PERSONALE (PER UTENTE PONDERATO).....	30
8.4	ALLEGATO 4 - PARAMETRI ALTRI COSTI D’ESERCIZIO	31
8.5	ALLEGATO 5 - DIRETTIVA RETTE INVALIDI ADULTI	32

1 Introduzione

La presente direttiva indica i parametri utilizzati per la determinazione e la valutazione dei sussidi concessi per l'esercizio, l'acquisto di arredamento, attrezzature e simili a case con occupazione, case senza occupazione, centri diurni, laboratori e appartamenti protetti.

Il sussidio può essere erogato unicamente agli istituti riconosciuti, sotto forma di contributo globale, ed è calcolato mediante contratto di prestazione annuale.

2 Basi legali

- Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi, del 14 marzo 1979 (Legge);
- Regolamento della Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi, del 19 giugno 2012 (Regolamento d'applicazione);
- Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi, del 6 ottobre 2006 (LIPin);
- Legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994.

3 Case con occupazione, case senza occupazione, centri diurni, laboratori e appartamenti protetti

3.1 Definizione delle strutture

Il catalogo delle prestazioni pubblicato il 15 settembre 2005 dal Dipartimento della sanità e della socialità contiene una definizione dettagliata del tipo di strutture e delle prestazioni offerte al loro interno.

3.2 Definizione di contributo globale

Il finanziamento delle spese d'esercizio, l'acquisto di altre attrezzature e arredamento per l'abitazione, l'occupazione e la ricreazione presso case, centri diurni e laboratori riconosciuti è assicurato da tutte le entrate d'esercizio e dal contributo globale dello Stato.

Il contributo globale è strutturato in due parti.

- La parte standard: calcolata sulla base di parametri fissi, può essere differenziata per gruppi di strutture paragonabili per dimensione e per livelli qualitativi o tipologia d'offerta delle prestazioni erogate.
- La parte individualizzata: considera i costi ed i ricavi non standardizzabili e tiene conto di particolari situazioni di singoli Istituti.

3.3 Gruppi di riferimento per la definizione del contributo globale (parte standard)

3.3.1 Raggruppamento

I gruppi utilizzati quali riferimento per i parametri standard di finanziamento sono i seguenti.

Gruppo di riferimento	Tipologia struttura
A1	Case con occupazione medicalizzate
A2	Case con occupazione con reparto medicalizzato
A3	Case con occupazione con casistica psichica
A4	Case con occupazione con casistica mista
A5	Case con occupazione con casistica mentale/fisica
B1	Case senza occupazione con casistica mentale/fisica
B2	Case senza occupazione con casistica mista
C	Centri diurni
D	Appartamenti protetti
E	Sostegno abitativo ed inserimenti lavorativi esterni
L-maggior PEAC	Laboratori con necessità di maggior presa a carico
L-gastro	Laboratori attivi nel settore gastronomia/ristorazione
L-agricoli	Laboratori attivi nel settore agricolo
L-multidisciplinari	Laboratori multidisciplinari (conto terzi, lavori artigianali, ecc.)

L'elenco delle strutture contenute nei gruppi elencati è riportata all'allegato 1.

3.3.2 Modifica del gruppo di appartenenza da parte di una struttura

Di principio il passaggio da un gruppo di riferimento ad un altro non è possibile.

L'Ufficio può eccezionalmente sollecitare un cambiamento di gruppo in seguito a necessità pianificatorie impreviste oppure valutare una richiesta di modifica, formulata con un anno di anticipo dall'entrata in vigore. La richiesta deve essere accompagnata dalle necessarie giustificazioni (es: bozza del nuovo concetto quadro e di funzionamento, progetto, motivazioni).

4 Determinazione contributo globale – parte standard

4.1 Parametri di calcolo

Le strutture che dispongono del riconoscimento possono negoziare un contributo globale.

I parametri utilizzati per il calcolo del contributo sono riferiti alle prestazioni erogate e ai costi d'esercizio. In particolare:

- le giornate di occupazione di utenti beneficiari di una rendita AI presso case e i centri diurni;
- le ore di presa a carico lavorativa di utenti beneficiari di rendita AI;
- il numero di utenti beneficiari di rendita AI presso appartamenti protetti;
- il coefficiente di gravità degli utenti;
- i dati economico-quantitativi delle singole strutture (per la definizione della parte individualizzata);
- gli standard di presa a carico (in seguito PEAC) e i parametri di riferimento dei vari gruppi.

Il contributo globale è stabilito a preventivo ed adeguato al termine dell'esercizio, sulla base delle disposizioni previste nel contratto di prestazione.

4.2 Giornate/ore considerate per il computo del contributo globale

Per le case, i centri diurni e gli appartamenti protetti le unità di misura considerate ai fini del calcolo del contributo globale sono rappresentate dalle giornate di occupazione. Esse sono il risultato della differenza fra la data d'entrata e quella d'uscita e sono messe in relazione alle giornate massime di apertura. Questo calcolo consente di non svantaggiare le strutture che sono soggette ad oscillazioni delle presenze effettive (es: rientri a domicilio, ricoveri).

Per i laboratori sono considerate le ore di presenza/integrazione professionale.

Il contributo globale tiene conto unicamente delle giornate/ore maturate da utenti a beneficio di una rendita AI, salvo le eccezioni previste al punto 8.2.1.

4.2.1 Case, centri diurni e appartamenti protetti

Nella determinazione del contributo globale di case, centri diurni e appartamenti protetti, sono ritenute le giornate di occupazione. Le giornate di occupazione di un singolo utente sono proporzionalmente ridotte nella misura in cui un certificato attesta una frequenza minore rispetto all'offerta della struttura.

Le giornate di occupazione prese in considerazione devono trovare corrispondenza nel pagamento della retta. Esse sono composte dalla somma delle giornate di presenza effettive più le giornate di assenza.

Ogni giornata di occupazione è ponderata in base al tipo di presenza presso la struttura.

La giornata di un utente con presenza notturna e diurna (casa con occupazione) è considerata intera. La giornata di un utente con esclusiva presenza diurna è considerata nella misura del 45%, mentre la presenza notturna al 55%. In sintesi:

- utente diurno e notturno = 1.00
- utente diurno = 0.45
- utente notturno = 0.55

4.2.2 Laboratori

Per il calcolo del contributo globale sono considerate le ore di presenza/integrazione professionale.

Le ore di presenza/integrazione professionale sono:

- a) lavoro effettivo, malattia e infortunio pagati;
- b) presa a carico non lavorativa (aiuto e assistenza);
- c) integrazione esterna al mondo del lavoro protetto (intervento diretto e supervisione da parte di personale del laboratorio);
- d) gestione amministrativa dei dossier per l'integrazione esterna ai laboratori.

Dal calcolo sono escluse le vacanze pagate in quanto i laboratori presentano condizioni di lavoro differenti. Questo fattore non ha nessun impatto sul calcolo del contributo. L'esclusione delle vacanze è da intendere unicamente come fattore di parificazione delle condizioni di lavoro.

In generale le ore di presa a carico non pagate (b) non possono superare il 10% di quelle di presenza (a). Per i laboratori con maggior PEAC è applicata una quota del 15%.

Le ore di gestione amministrativa dei dossier per l'integrazione esterna ai laboratori (d) sono considerate nella misura massima del 50% di quelle di intervento diretto (c)¹.

4.3 Limiti ed eccezioni nelle giornate/ore considerate dal contributo globale

4.3.1 Quantità massima presa in considerazione

Il limite massimo di giornate d'occupazione/ore di presenza/integrazione professionale prese in considerazione nel computo del contributo globale non può superare quanto previsto dalla pianificazione del fabbisogno. Fanno eccezione le ore di integrazione esterna ai laboratori. Per le case, i centri diurni e gli appartamenti protetti le giornate massime risultano dalla moltiplicazione dei posti pianificati per le giornate di apertura.

Per i laboratori le ore massime risultano dalla moltiplicazione dei posti pianificati per le ore di integrazione professionali previste (giornate di apertura al netto delle vacanze X ore di lavoro giornaliera X posti pianificati).

¹ Le ore di integrazione esterna e quelle di gestione dei dossier sono da inserire nell'apposita colonna della lista utenti consolidata.

4.3.2 Tasso d'occupazione / adeguamento del contributo globale

Il contributo globale è calcolato applicando un tasso d'occupazione del 96% alla quantità massima presa in considerazione.

Esso è proporzionalmente adeguato solo nella misura in cui il tasso d'occupazione a consuntivo e/o le ore di presenza/integrazione si posizionano oltre i margini seguenti:

- case, centri diurni e appartamenti protetti: 91% - 99%;
- laboratori: 90% - 100%.

L'adeguamento verso l'alto è concesso in presenza di un disavanzo d'esercizio. Esso non può superare l'importo del disavanzo e il 2% del contributo globale.

Qualora le presenze effettive fossero inferiori all'80% di quanto stabilito nel contributo globale, esso è ridotto proporzionalmente. L'Ufficio può accordare delle deroghe nel caso di assenze per malattie e infortuni.

4.3.3 Utenti non a beneficio di rendita AI

Il Regolamento d'applicazione della LISPI prevede che l'ammissione di utenti non beneficiari di una rendita AI sia preventivamente autorizzata dall'Ufficio degli invalidi.

Per la valutazione delle singole segnalazioni l'Istituto fornisce all'Ufficio la documentazione inerente alla persona (percorso e eventuali provvedimenti assicurativi), unitamente al progetto di integrazione o prevenzione che intende offrire. L'accoglienza può essere riconosciuta solo dopo l'autorizzazione dell'Ufficio.

In generale gli utenti non beneficiari di rendita AI autorizzati dall'Ufficio possono essere computati nel calcolo del contributo globale. In taluni casi il costo del collocamento (costo pieno) deve essere neutralizzato dagli incassi derivanti da specifiche convenzioni tariffali, fatturazioni a carico di servizi pubblici competenti o altri provvedimenti dell'AI.

Rimangono valide le disposizioni sulle rette di utenti che soggiornano in case e centri diurni.

L'allegato 2 espone alcuni esempi sulla modalità di computo degli utenti non beneficiari di rendita AI.

4.4 Coefficiente di gravità degli utenti

4.4.1 Case e centri diurni

Per la determinazione del contributo globale, le case e i centri diurni sono stati raggruppati in gruppi di riferimento che accolgono casistica prevalentemente paragonabile. Le giornate di presenza degli utenti non sono al momento ulteriormente ponderate sulla base di un coefficiente di gravità.

4.4.2 Laboratori

I laboratori sono raggruppati per tipologia di attività svolta. Vista l'eterogeneità dell'utenza all'interno dei vari raggruppamenti, il coefficiente di gravità è preso in

considerazione limitatamente ad una variazione di +/- 5%. La ponderazione definitiva è stabilita in base ai dati medi di consuntivo di ogni gruppo.

4.5 Determinazione degli standard del personale addetto alla PEAC

La prima riga della tabella seguente illustra gli standard di PEAC (unità di personale per utente, compresa la figura del responsabile). La dotazione di personale delle case senza occupazione e dei centri diurni (gruppi B e C) è ottenuta ponderando il valore originale per 0.55, rispettivamente 0.45. Gli importi sono arrotondati.

Per i laboratori il valore è riferito a 10'000 ore di presenza/integrazione professionale.

La seconda riga della tabella espone i valori originali non ponderati, utilizzati per il calcolo del contributo globale.

A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C	L- >PE AC	L- agric oli	L- gastr o	L- multi
1.26	1.28	0.52	0.82	1.24	0.89	0.49	0.32	1.54	1.44	1.28	1.26
1.26	1.28	0.52	0.82	1.24	1.62	0.89	0.72	1.54	1.44	1.28	1.26

4.5.1 Case e centri diurni

Per personale di presa a carico s'intende il personale educativo e curante.

I valori della PEAC sono definiti in *"numero unità a tempo pieno di personale per utente ponderato"*.

Esempio: il gruppo A2 prevede una PEAC di 1.28, ciò significa che per ogni utente ponderato una struttura appartenente al gruppo A2 ha a disposizione 1.28 unità di personale socio-sanitario.

4.5.2 Laboratori

Il personale di presa a carico dei laboratori è composto da maestri socio professionali.

La PEAC dei laboratori è definita per *"10'000 ore presenza/integrazione professionale"*.

Esempio: il gruppo dei laboratori agricoli prevede una PEAC di 1.44, ciò significa che per 10'000 ore di presenza/integrazione professionale, i laboratori agricoli hanno a disposizione 1.44 unità di monitori.

4.5.3 Appartamenti protetti

Il finanziamento degli appartamenti protetti prevede unicamente il riconoscimento della presa a carico. Quest'ultima è quantificata in 55 minuti al giorno per utente. Gli altri costi d'esercizio devono essere rifatturati all'utente.

4.5.4 **Sostegno abitativo ed inserimenti lavorativi esterni**

Il sostegno abitativo è una soluzione più autonoma rispetto all'appartamento protetto. Il finanziamento è relativo unicamente alla presa a carico quantificabile in circa 2 ore settimanali.

Gli inserimenti lavorativi esterni sono un accompagnamento professionale offerto ad utenti che hanno già avuto dei contatti con dei laboratori e che ora sono inseriti in aziende esterne. La presa a carico è quantificata in circa 1 ora al mese.

4.5.5 **Conformazione del personale di presa a carico**

Il contributo standard per la presa a carico delle singole categorie di strutture prevede delle équipes multidisciplinari in grado di garantire la qualità delle prestazioni erogate.

	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C	D
Infermieri	50%	30%	35%	5%	5%	5%	5%	5%	0%
OSA/OSS/ Ass. cura*)	15%/35%	10%	25%	20%	20%	20%	0%	0%	0%
Educatori diplomati	0%	36%	24%	45%	45%	45%	57%	76%	100%
Altro personale educativo	0%	24%	16%	30%	30%	30%	38%	19%	0%

*) gli assistenti di cura sono previsti solo per il gruppo A1

4.5.6 **Conformazione del personale dei Laboratori**

La PEAC standard dei laboratori prevede la suddivisione dei monitori nelle seguenti categorie:

- maestri socio professionali diplomati SUPSI (o dipl. equivalente)
- maestri socio professionali con formazione inerente l'attività del laboratorio
- maestri socio professionali senza formazione

	L>PEAC	L-agricoli	L-gastro	L-multidiscip.
MSP diplomati	70%	40%	20%	60%
MSP formazione inerente	20%	50%	70%	30%
MSP senza formazione	10%	10%	10%	10%

4.5.7 Divergenze fra la dotazione e la configurazione standard e quella effettiva

L'ente è tenuto ad impiegare almeno il 95% delle unità di personale standard addetto alla presa a carico (media annua). Nelle singole strutture detta percentuale può ridursi fino al 90%, consentendo una compensazione interna. Gli enti che gestiscono una sola struttura possono, dietro autorizzazione dell'Ufficio, considerare la percentuale del 90% (media annua).

Il mancato rispetto di queste percentuali comporta:

- una riduzione del contributo globale (misura individualizzata) e/o;
- l'intimazione ad adeguare/avvicinare la dotazione effettiva agli standard pubblicati.

Nel caso di una divergenza fra la configurazione standard e quella effettiva (figure professionali), l'Ufficio si riserva di discuterne la causa:

- intimando un adeguamento/avvicinamento allo standard e/o;
- effettuando un'eventuale riduzione di contributo (misura individualizzata).

Le condizioni minime di autorizzazione d'esercizio non possono essere disattese.

Condizioni salariali inferiori a quelle utilizzate per il calcolo del contributo globale (Allegato B del contratto) comportano un adeguamento verso il basso del contributo.

4.6 Determinazione degli standard finanziari dell'altro personale

Il gruppo di appartenenza e la grandezza della struttura sono utilizzati per determinare la dotazione di altro personale non addetto alla PEAC.

L'allegato 3 riassume l'attribuzione di tali risorse.

4.7 Determinazione degli standard finanziari del personale amministrativo

Il personale amministrativo è attribuito tenuto conto della dimensione dell'ente proprietario. Per la determinazione delle risorse sono presi in considerazione tre criteri:

- il numero delle unità a tempo pieno impiegate;
- il numero e la tipologia di utenti presenti (utente di laboratorio, utente residenziale, ecc.);
- il numero di strutture dell'ente.

Questi criteri sono ponderati e applicati ai dati reali dell'istituto. La ponderazione dei criteri è la seguente:

- Personale: 21%
- Utente adulto residente: 20%
- Utente in laboratorio: 28%
- Utente minorenni: 25%
- Numero strutture: 6%

4.8 Mediane stipendi

Per raggiungere il contributo globale, i valori di PEAC descritti in precedenza sono moltiplicati per le relative mediane degli stipendi. Le classi salariali mediane sono state definite sulla base dei dati di preventivo 2006 (anno di riferimento) e revisione 2008. Il rincaro annuale è definito sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (rif. settembre anno precedente), riservata la disponibilità finanziaria dell'ente sussidiante.

Le mediane delle varie categorie sono le seguenti:

Funzione:	Classe salariale mediana
Educatore diplomato	27+7
Altro personale educativo	24+6
Infermiere	25+9
Terapisti	27+6
OSA	20+3
Ass. geriatrici (solo A1)	22+9
Ass. di cura (solo A1)	18+5
MSP diplomato	28+11
MSP con form. inerente	24+10
MSP senza form.	20+9
Direttore	34+14
Resp. settore (cura/educ/MSP)	29+11
Resp. amministrativo	29+12
Contabile	25+6
Segretario e funz. amm.	19+10
Cuoco	22+6
Aiuto cuoco	18+6
Ausiliaria e governante	14+10
Servizio tecnico	20+10

4.9 Categoria 9 della lista del personale (stagiaires, AUP, servizi civili)

In questo contingente è possibile assumere personale che effettua stages, programmi occupazionali (AUP), servizi civili, ecc.

Il contributo per la categoria 9 è calcolato in percentuale sulla massa salariale totale. Per le case e i centri diurni la percentuale è stata fissata al 2.67%, mentre per i laboratori la percentuale è del 5% della massa salariale.

Per quanto attiene alla retribuzione di eventuali allievi delle scuole sanitarie, in particolare stagiaires infermieri della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI) e della SUPSI-DEASS (bachelor), con riferimento all'Allegato

4 p.to 7 del CCL e secondo la RG del 15.01.2013 (inizio formazione dopo il 2013), le retribuzioni sono le seguenti: CHF 900.- / 30 giorni effettivi di stage (1° anno) / CHF 1'300.- / 30gg (2° anno) / 1'900.- / 30gg (3° anno)².

Tuttavia, si dovrà rispettare globalmente il contributo assegnato alla categoria 9 calcolato nei termini visti sopra. Gli Enti che avranno necessità o opportunità di assumere stagiaires provenienti da formazioni di tipo infermieristico potranno preventivamente chiedere all'Ufficio degli Invalidi la loro assunzione, con progetti specifici che coinvolgono stagiaires infermieri delle scuole in oggetto (SSSCI e SUPSI-DEAAS). L'Ufficio si riserva in questi casi di valutare la possibilità di procedere ad un eventuale adeguamento del contributo assegnato al contingente della categoria 9 in fase di consuntivo.

Per quanto riguarda apprendisti OSA (OSS) della Scuola cantonale operatori sociali (SCOS) di Mendrisio valgono le retribuzioni stabilite da FORMAS in concertazione con la Divisione della formazione professionale (DFP) (CHF 1'372.- / mese per 1° anno; CHF 1'472.- / mese per 2° anno; CHF 1'572.- / mese per 3° anno).

4.10 Supplenze

Questo contributo assicura le supplenze non coperte dall'assicurazione malattia in quanto alcune polizze intervengono a partire dal 3 giorno di assenza, mentre altre unicamente a partire dal 30esimo giorno.

Tale contributo non tiene conto di queste variazioni ed è concesso nella misura del 1.5% della massa salariale. Esso può variare da un esercizio all'altro a dipendenza della disponibilità finanziaria settoriale.

4.11 Oneri sociali

Il contributo standard per gli oneri sociali (cassa pensione esclusa) è una percentuale del 12.9188% sulla massa salariale.

AVS/AI/IPG	5.125%	(da legge)
AD	1.10%	(da legge)
AF + AF int.	2.353%	(da legge)
Contr. orientam. e form. continua	0.095%	(da legge)
spese	0.15375%	(da legge)
LAINF	1.04%	(mediana settore)
Ass. mal.	3.06%	(mediana settore)
TOTALE	12.9268%	

Il contributo per la cassa pensione è individualizzato, in quanto il settore è caratterizzato da condizioni diverse non standardizzabili.

² Per gli allievi infermieri SSSCI, la scuola fattura trimestralmente all'Istituto le quote previste e versa il salario all'allievo. Il contributo del datore di lavoro non è richiesto durante gli stage d'osservazione e in quelli di durata inferiore alle 6 settimane.

Esso è adeguato a consuntivo applicando la percentuale effettiva alla massa salariale standard, comprese eventuali misure strutturali per maggior dotazione o per copertura di divergenze su mediane salariali.

4.12 Altri costi d'esercizio

Il contributo prevede l'attribuzione di standard per alcuni costi d'esercizio. La tabella riportata all'allegato 4 riassume gli standard delle varie voci di costo. L'indicizzazione degli standard è valutata di anno in anno sulla base della disponibilità finanziaria dell'ente sussidiante. Ogni istituto riceve un importo standard per le manutenzioni e gli acquisti ordinari, basato sui dati storici rilevati prima dell'entrata in vigore dei contratti di prestazione.

4.13 Ricavi da prestazioni al personale e agli utenti

I pasti consumati dal personale all'interno della struttura devono essere fatturati ai dipendenti stessi.

Le uniche eccezioni sono costituite dai pasti terapeutici che però, essendo da considerare "salario in natura", sono sottoposti al pagamento degli oneri sociali con la seguente valutazione:

- colazione: CHF 3.50
- pranzo: CHF 10.00
- cena: CHF 8.00

Come "pasti terapeutici" sono da considerare esclusivamente quei pasti che il personale è tenuto a consumare con gli utenti che necessitano di un aiuto concreto.

Per le altre situazioni nelle quali è opportuna la presenza dell'operatore come sostegno all'utente, come sorvegliante e garanzia verso terzi (come nel caso dell'utilizzo di mense aziendali o presso ristoranti), l'operatore è già compensato in quanto questo periodo di tempo gli viene totalmente (o parzialmente per i laboratori) riconosciuto come facente parte dell'orario di lavoro e quindi è stipendiato di conseguenza.

5 Determinazione contributo globale – parte individualizzata

5.1 Altri costi individualizzati

Vi sono alcune voci di costo che non possono essere standardizzate e di conseguenza sono valutate individualmente. Esse sono definite nell'allegato A del contratto di prestazione. Di principio, le componenti individualizzate del contributo globale vengono ricalcolate a consuntivo sulla base della spesa effettiva.

5.1.1 Contributo straordinario individualizzato per acquisti, investimenti e manutenzioni di minore entità

L'Ente si impegna a mantenere in perfetta efficienza le strutture: immobile, arredamento, strumentazione, attrezzature varie e veicoli. A tale scopo può ricevere,

oltre all'importo standard per gli acquisti e le manutenzioni ordinari, un contributo straordinario.

L'importo è negoziato annualmente tenuto conto della disponibilità finanziaria dell'Ente sussidiante ed è composto da:

- *Contributo puntuale*: concesso fino ad un massimo di CHF 50'000.- per finanziare acquisti e manutenzioni pianificate. Le richieste sono da inoltrare a preventivo con i dati per l'allestimento del contratto;
- *Fondo 3*: concesso per assicurare acquisti e manutenzioni impreviste. Nella determinazione dell'importo sono considerate la tipologia e la dimensione dell'ente.

Il Contributo puntuale (se non interamente speso per gli interventi previsti) confluisce in un fondo acquisti e manutenzioni (Fondo 3). Il Fondo 3 è registrato a bilancio nella voce:

"2123 Fondo acquisti e manutenzioni (Fondo 3)"

Esso è attivato quale contropartita per gli acquisti e le manutenzioni straordinari.

L'ente ha piena autonomia e responsabilità nella gestione del Fondo 3. Nel rapporto di fine anno l'ente fornisce tuttavia un resoconto dell'utilizzo di tale Fondo come pure un'autovalutazione dello stato di efficienza delle strutture.

Le attrezzature e i macchinari direttamente connessi con l'attività dei laboratori sono di principio finanziati attraverso i proventi della produzione. Nel caso d'importi di una certa rilevanza l'autofinanziamento può essere effettuato tramite rate di leasing o ammortamenti nel rispetto del principio di copertura dei costi di produzione.

Con riferimento al contributo puntuale o all'utilizzo del Fondo 3 per acquisti, investimenti e manutenzioni di minore entità, in particolare quando il contributo o prelievo supera il 50% della spesa ritenuta computabile per singola commessa, nell'ambito dell'attribuzione della stessa s'invitano gli Enti al rispetto dei disposti della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) che prevede in particolare:

- per le commesse edili (edilizia principale) di impresario costruttore e di pavimentazione stradale
possibilità di incarico diretto sotto i CHF 50'000.- con un unico offerente;
- per le commesse edili (edilizia secondaria) di altro genere e artigianali
possibilità di incarico diretto sotto i CHF 30'000.- con un unico offerente;
possibilità di procedura ad invito sotto i CHF 50'000.- con minimo tre offerenti;
- per le commesse di fornitura
possibilità di incarico diretto sotto i CHF 50'000.- con un unico offerente;
- per le prestazioni di servizio
possibilità di incarico diretto sotto i CHF 150'000.- con un unico offerente.

NB: tutti gli importi riferiti alla LCPubb sono da intendersi IVA esclusa.


L'adozione di procedure di rango superiore (procedura libera, selettiva, ad invito), per rapporto al valore soglia, resta una facoltà del committente.

Per tutte le categorie di commesse sopra indicate si ricorda il rispetto delle dichiarazioni per oneri sociali ed imposte, di cui all'art. 39 del Regolamento di

applicazione LCPubb/CIAP. Per commesse inferiori ai CHF 10'000.- vale l'autocertificazione dell'offerente.

Ad eccezione delle commesse di fornitura, si ricorda il rispetto dell'idoneità dell'offerente di cui all'art. 34 RLCPubb/CIAP.

I finanziamenti di maggiore entità non fanno parte del contributo globale e seguono una procedura amministrativa separata.



* Prossimamente è prevista una modifica del Regolamento LISPI inerente alla proposta d'innalzamento dei limiti decisionali di finanziamento cantonale degli investimenti della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie / Ufficio degli invalidi (art. 2d), in relazione alla modifica dell'art. 27a riguardante i limiti di competenza della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (modifica del 1. febbraio 2014).

5.1.2 Ammortamenti

In analogia alla Convenzione intercantonale per gli istituti sociali (CIIS) sono consentiti i tassi d'ammortamento seguenti:

- mobili, attrezzature, veicoli: 20%

- attrezzature informatiche: 33 1/3 %

I tassi d'ammortamento sopraccitati rappresentano il valore massimo. L'ente sussidiante si riserva di riconoscere una percentuale inferiore a dipendenza della disponibilità finanziaria.

Gli ammortamenti sono da effettuarsi con il metodo indiretto. Nell'attivo di bilancio figurerà il valore d'acquisto mentre in diminuzione degli attivi sarà raggruppata la somma degli ammortamenti accumulati.

Il contributo globale può eccezionalmente prendere in considerazione ammortamenti quando concordati anticipatamente con l'Ufficio. Essi non possono essere concessi per investimenti già oggetto di sussidio con un contributo unico o straordinario (punto 5.1.1). Il riconoscimento di ammortamenti avviene unicamente per oggetti inseriti nell'inventario (rif. capitolo 6.4 Documentazione economico finanziaria).

5.2 Ricavi

Tutti i ricavi riportati nell'allegato A del contratto di prestazione sono individualizzati. Di principio, le componenti individualizzate del contributo globale sono ricalcolate a consuntivo sulla base del realizzo effettivo.

5.2.1 Ricavi principali (rette + AGI)

I ricavi da rette sono previsti all'interno della parte individualizzata del contributo globale. Variazioni rispetto alla stima preventivata comportano, di regola, un adeguamento a consuntivo.

- Nel caso di aumento delle giornate di occupazione (go) o delle ore di presenza/integrazione professionale ponderate (opp), la stima dei ricavi preventivata è aumentata della stessa percentuale delle go o delle opp, fino al 3% per le go e al 4% per opp. In situazioni di diritto all'adeguamento per maggiore attività (bonus), il recupero di maggiori ricavi non può superare l'importo di tale adeguamento.
- Nel caso di diminuzione delle go o delle opp, la stima è diminuita della stessa percentuale delle go o delle opp, fino alla percentuale effettiva.

Il mancato incasso è ritenuto motivo di adeguamento unicamente nella misura in cui comprovato dall'applicazione di una procedura esecutiva.

L'ammontare dei ricavi è calcolato sul 96% delle giornate di occupazione. A dipendenza del gruppo di appartenenza, i ricavi computati a preventivo possono tener conto di un tasso di assenteismo differenziato. Quest'ultimo permette di considerare la differenza di CHF 20.- tra retta di presenza e retta di prenotazione.

	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C
tasso d'assenteismo	6%	15%	6%	14%	13%	16%	10%	11%

L'AGI considerato per il contributo globale risulta dalla lista utenti e prende in considerazione le giornate stimate a preventivo. Anch'esso è una variabile esogena che sarà conguagliata a consuntivo.

In allegato, la Direttiva integrale concernente il computo delle rette.

5.2.2 **Recupero parziale dell'utile netto dei lavoratori**

Di principio il 75% dell'utile netto dell'esercizio n-2 dei lavoratori è trattenuto al momento della determinazione del contributo globale. In sede di consuntivo è trattenuto l'importo definitivo, equivalente al 75% dell'utile netto d'esercizio risultante dopo l'applicazione delle varie regole contrattuali (adeguamenti per bonus/malus, adeguamenti su costi/ricavi individualizzati, recupero/conferma misure strutturali particolari).


Per gli Enti che gestiscono più lavoratori, la trattenuta è calcolata sull'utile netto consolidato del settore lavoratori.

Previa negoziazione con l'Ufficio, dall'utile netto dei lavoratori può essere dedotta l'eventuale perdita d'esercizio relativa ad altre strutture dello stesso Ente (case e/o centri diurni).

A consuntivo, l'utile netto residuo (25%) è capitalizzato dall'Ente sussidiato con le seguenti regole:

- 50% Riserva libera – Fondo 2;
- 50% Fondo di riserva – Fondo 1.

Esempi:



5.2.3 Altri ricavi

5.2.3.1 Utenti di altri Cantoni o esteri

Prima dell'ammissione di un utente domiciliato in un altro Cantone vi è l'obbligo di richiedere una garanzia di presa in carico finanziaria (GPCF) al Cantone di domicilio (per la procedura corretta si fa riferimento al relativo capitolo).

L'utente è tenuto al pagamento della retta che è comunicata dal Cantone di domicilio (solitamente diversa da quelle applicate in Ticino).

Il Cantone di domicilio si assume il deficit rimanente, ovvero la differenza tra il costo effettivo della struttura e la retta versata dall'utente (con l'aggiunta di eventuali AGI percepiti dall'utente).

Senza garanzia finanziaria il Cantone di domicilio non è tenuto ad assumersi questo costo che rimane a carico dell'Ente.

Gli istituti effettuano una fatturazione con frequenza regolare, a cadenza mensile (o trimestrale), direttamente al Cantone di domicilio (costo pieno – retta segnalata). La retta va fatturata con frequenza regolare direttamente alla famiglia o al rappresentante legale.

Eventuali problematiche d'incasso sono da segnalare tempestivamente all'Ufficio.

Il costo per il collocamento e le modalità di fatturazione di utenti provenienti dall'estero eccezionalmente autorizzati dall'Ufficio degli invalidi è regolato da un accordo preventivo tra Ufficio, Istituto e Ente estero collocante.

I ricavi da utenti di altri Cantoni (*o dall'estero*) sono una variabile esogena che è adattata a consuntivo. Ad ogni modo, essi devono neutralizzare il costo del collocamento. Il mancato incasso non dà diritto ad un adeguamento del contributo globale.

5.2.3.2 Fatturazione retta giornaliera per utenti richiedenti l'asilo (permesso N) e ammessi provvisoriamente (permesso F), al beneficio di prestazioni di sostegno sociale

L'istituto deve inoltrare una richiesta di copertura della retta all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI).

L'utente richiedente l'asilo/rifugiato adulto pagherà CHF 100.00 per giornata di presenza / CHF 80.00 per giornata d'assenza se collocato in internato; rispettivamente CHF 45.00 per giornata di presenza / CHF 20.00 per giornata d'assenza se collocato in esternato.

Una volta ricevuto l'avallo dell'USSI, l'istituto inoltra la scheda di ammissione all'Ufficio degli invalidi che conferma all'istituto di poter procedere all'ammissione.

L'istituto trasmetterà mensilmente all'USSI le fatture inerenti alla retta.

5.2.3.3 Fatturazione retta giornaliera per altri utenti al beneficio di prestazioni di sostegno sociale

L'istituto deve inoltrare una richiesta di copertura della retta all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI).

L'utente adulto pagherà CHF 100.00 per giornata di presenza / CHF 80.00 per giornata d'assenza se collocato in internato; rispettivamente CHF 45.00 per giornata di presenza / CHF 20.00 per giornata d'assenza se collocato in esternato.

Una volta ricevuto l'avallo dell'USSI, l'istituto inoltra la scheda di ammissione all'Ufficio degli invalidi che conferma all'istituto di poter procedere all'ammissione.

L'istituto trasmetterà mensilmente all'USSI le fatture inerenti alla retta.

5.2.3.4 Ricavi da casse malati

I ricavi da casse malati sono una variabile esogena e sono quindi adattati al ricavo effettivo.

5.2.3.5 Pasti degli utenti

La retta applicata per le case e i centri diurni è comprensiva del/dei pasto/i.

I laboratori sono tenuti invece a fatturare il pasto secondo le direttive AVS/AI relative alla valutazione del salario in natura.

5.3 Misure strutturali particolari e/o misure di riduzione del contributo

La parte individualizzata del contributo globale può comprendere delle misure strutturali particolari o delle misure di riduzione del contributo. Esse possono essere concesse, tramite negoziazione con l'Ufficio, riservata la disponibilità finanziaria dell'Ente sussidiante, nei casi seguenti:

- impossibilità comprovata di rispettare la dotazione standard di personale a seguito di puntuali situazioni di utenza presa in carico, rispettivamente particolari condizioni logistiche o strutturali;
- importanti scostamenti dalle mediane salariali utilizzate per il calcolo del contributo globale (sia positive, sia negative, ad es. per la mancata applicazione del Contratto Collettivo di Lavoro).

Le misure strutturali positive sono restituite a Consuntivo in presenza di un utile d'esercizio globale (per Ente proprietario). Eventuali puntuali deroghe a tale regola, sono valutate, a titolo eccezionale, dall'Ufficio.

Le riduzioni del contributo saranno ridotte e/o annullate in presenza di un eventuale disavanzo d'esercizio riconosciuto.

5.4 Trasporti

5.4.1 Case e centri diurni

La direttiva inerente al computo delle rette indica i costi e le condizioni di trasporto.

5.4.2 Laboratori

Il computo di tali prestazioni è composto da una quota minima fissa, alla quale si aggiunge una quota variabile che viene conteggiata a partire da un chilometraggio definito.

- la quota minima fissa è di CHF 5.00 per un raggio di 5 chilometri. Essa è calcolata sulla singola corsa (solo andata);

- la quota variabile viene calcolata a partire dal 5° chilometro di percorrenza ed ammonta a 0.60 CHF per chilometro.

La quota minima fissa nel caso di corsa doppia (andata e ritorno) è di CHF 8.00, per un raggio di 10 chilometri. Dall'undicesimo chilometro è applicata la quota variabile di 0.60 CHF.

6 Formulari per la raccolta dei dati

La tempistica e le modalità di inoltro della documentazione sono definite dai contratti di prestazione (allegato B).

Per una corretta elaborazione e raccolta delle informazioni è importante che i formulari di raccolta dei dati non siano modificati. L'Ufficio analizza unicamente la documentazione standard fornita, riservandosi di richiedere informazioni supplementari all'occorrenza.

6.1 Scheda del personale ("fogli rosa")

L'Ufficio è a disposizione per consulenze sulla determinazione delle classi salariali. A questo scopo è possibile utilizzare il modulo di "richiesta verifica classe". La valutazione dell'equipollenza di titoli di studio esteri non compete all'Ufficio. L'Istituto si fa carico di questa incombenza richiedendo la parifica del titolo di studio estero al competente servizio federale (<http://www.sbf.admin.ch/diploma>).

Si riportano qui di seguito i criteri per la determinazione della classe di stipendio:

- valutare le trafile di carriera previste per ogni categoria;
- gli anni di lavoro prestati in campi d'attività non specifici alla funzione da svolgere non sono considerati;
- gli anni di lavoro prestati in campi d'attività analoghi alla funzione da svolgere saranno da valutare caso per caso; in modo particolare per quelle funzioni nelle quali non è richiesto un diploma specifico come ad esempio operai con funzioni generiche o ausiliari. In ogni caso gli anni prestati all'estero potranno essere considerati unicamente nella misura della metà;
- i periodi di supplenza o di stage non sono considerati;
- gli anni di esperienza sono computati unicamente se comprovati da certificati di lavoro; nel caso di lavoro indipendente dovrà essere presentata una dichiarazione relativa all'assoggettamento all'AVS per il relativo periodo;
- blocco degli aumenti annuali per l'anno 1997 e 1999.

Una corretta classificazione del personale all'interno della lista ufficiale è fondamentale per l'analisi consuntiva di eventuali scostamenti fra gli standard e la realtà, sia in termini qualitativi, sia finanziari. Durante le verifiche finanziarie l'Ufficio effettuerà delle prove a campione sulla qualità di allestimento della lista del personale (categoria assegnata e annualità). È importante che gli istituti dispongano della documentazione completa per ogni collaboratore (titoli di studio, certificati di esperienze precedenti, verifiche di equipollenza, ecc.) e che certifichino nella dichiarazione di completezza la qualità di quanto fornito. Nel caso di mancato

riscontro fra quanto segnalato e la realtà, l'Ufficio si riserva la facoltà di effettuare delle rettifiche retroattive del contributo.

Nell'ambito del controllo del rispetto dell'art. 11 cpv 2 del RLispi, che si cita di seguito: "Il personale deve disporre dei requisiti professionali, attitudinali e di esperienza idonei al tipo di funzione svolta; almeno la metà del personale addetto alla presa a carico degli invalidi deve disporre di un titolo riconosciuto a livello federale o cantonale in ambito sociale, educativo, pedagogico o sanitario.", su richiesta la relativa documentazione deve essere inviata all'Ufficio.

Le schede sono consolidate nell'apposita lista a Preventivo e a Consuntivo.

6.2 Scheda degli utenti ("fogli gialli") – Servizio d'informazione e coordinamento delle ammissioni nelle Istituzioni LISPI

La scheda degli utenti³ va compilata e inoltrata tempestivamente all'Ufficio degli invalidi ad ogni ammissione, dimissione o modifica della situazione di un utente.

Le giornate/ore effettuate dagli utenti rappresentano la principale unità di misura utilizzata per il finanziamento. Al fine di disporre di una situazione aggiornata è fondamentale che questa documentazione sia trasmessa nel più breve lasso di tempo possibile.

Le schede sono consolidate nell'apposita lista a Preventivo e a Consuntivo.

Per quanto attiene alle case con occupazione, ai foyer (case senza occupazione), ai centri diurni ed agli appartamenti protetti, prima di ogni ammissione, la richiesta di collocamento deve essere trasmessa al competente Servizio d'informazione e coordinamento delle ammissioni nelle Istituzioni LISPI. I posti di laboratorio potranno essere gestiti senza passare dal Servizio. La segnalazione deve comunque essere fatta come informazione preliminare al Servizio anche per i laboratori. In caso di mancata segnalazione, l'Ufficio degli invalidi si riserva di non prendere in considerazione le giornate d'occupazione / ore nel computo del contributo globale.

6.3 Modulo di garanzia finanziaria per utenti provenienti da altri Cantoni

Nel momento in cui all'istituto giunge una richiesta di collocamento di un utente domiciliato in un altro Cantone, per il Canton Ticino vi è l'obbligo di notifica al Servizio di informazione e coordinamento per le ammissioni nelle istituzioni LISPI, che ne valuterà la pertinenza. Secondo le disposizioni della Convenzione intercantonale per gli istituti sociali (CIIS), la richiesta di collocamento deve essere in seguito notificata all'Ufficio di collegamento cantonale (Ufficio degli invalidi), tramite l'apposito formulario di "domanda di garanzia di presa in carico finanziaria" (GPCF)³. La domanda è successivamente inviata dall'Ufficio degli invalidi all'Ufficio di collegamento del Cantone di provenienza dell'utente. Dopo un'attenta verifica della situazione dell'utente, il Cantone di provenienza concede o rispettivamente nega la garanzia finanziaria.

La procedura deve avvenire prima che l'utente sia collocato presso un istituto del Canton Ticino.

³ L'ultima versione è scaricabile nell'area riservata del sito web dell'Ufficio degli invalidi (<http://www.ti.ch/invalidi>).

In mancanza di una garanzia finanziaria valida, il Cantone di provenienza dell'utente può negare il riconoscimento del deficit rimanente, che in questo caso resterà a carico dell'istituto.

La garanzia finanziaria deve essere richiesta per gli utenti non domiciliati in Ticino collocati per qualsiasi tipo di struttura, anche nei laboratori. Più specificatamente per le richieste di collocamento di utenti provenienti da altri Cantoni in strutture diurne ticinesi (centri diurni, laboratori protetti) è auspicabile che l'Istituto inoltri la notifica all'Ufficio di collegamento cantonale (Ufficio degli invalidi) prima che sia a conoscenza di un eventuale cambiamento di domicilio dell'utente.

La garanzia finanziaria va inoltre richiesta se l'utente, ora domiciliato in Ticino, al momento del primo collocamento in una struttura sulla lista CIIS era domiciliato in un altro Cantone. Se un utente frequenta sia una casa senza occupazione (foyer), sia un laboratorio (o un'altra struttura diurna), devono essere richieste due garanzie finanziarie distinte.

Per prassi consolidata in seno alla Convenzione intercantonale, collocamenti di utenti, ora domiciliati in Ticino, che frequentano unicamente delle strutture diurne cantonali (centri diurni, laboratori protetti) non sono di regola riconosciuti dal Cantone di origine.

L'appartamento protetto, il sostegno abitativo e l'inserimento lavorativo non sono, di principio, riconosciuti in ambito CIIS e quindi non sono finanziati. Tuttavia, alcuni Cantoni accordano delle deroghe. S'invitano dunque gli Enti a contattare l'Ufficio prima del collocamento se delle situazioni di questo tipo dovessero presentarsi.

6.4 Documentazione economico-finanziaria

6.4.1 Piano contabile

La Convenzione intercantonale per gli istituti sociali (CIIS) impone l'utilizzo di un piano contabile standard (modello Curaviva). Il piano contabile in uso dagli anni '80 è compatibile al modello Curaviva, pertanto non sono richiesti nelle relazioni con l'Ufficio degli invalidi, al momento, adattamenti supplementari. Gli Enti che gestiscono più strutture sono tenuti a presentare un piano contabile per ognuna di esse.

6.4.2 Bilancio

La Convenzione intercantonale per gli istituti sociali (CIIS) impone l'utilizzo di un bilancio standard (modello Curaviva). Il bilancio in uso dagli anni '80 è compatibile al modello Curaviva, pertanto non sono richiesti nelle relazioni con l'Ufficio degli invalidi, al momento, adattamenti supplementari. Di principio gli Enti che gestiscono più strutture sono chiamati a presentare un bilancio consolidato.

6.4.3 Contabilità analitica

La Convenzione intercantonale per gli istituti sociali (CIIS) impone l'utilizzo di un modello di contabilità analitica standard (modello Curaviva). Il modello applicato in Ticino è ritenuto compatibile a quello di Curaviva, pertanto nelle relazioni con l'Ufficio degli invalidi, al momento, non sono richiesti adattamenti supplementari.

Ritenuta l'obbligatorietà di tale strumento anche per i laboratori, uno specifico gruppo di lavoro s'incaricherà di preparare e comunicare un eventuale nuovo modello.

6.4.4 Inventario

Per il riconoscimento di ammortamenti è indispensabile un inventario contenente le informazioni seguenti:

- valore d'acquisto dell'oggetto;
- data d'acquisto;
- tasso d'ammortamento (secondo le indicazioni segnalate nello specifico capitolo) o sulla base del deperimento oggettivo dell'oggetto;
- ammortamenti accumulati;
- valore residuo.

6.4.5 Resoconto di utilizzo del Fondo 3 e autovalutazione dello stato di efficienza della dotazione

Il contributo straordinario per investimenti permette di costituire un Fondo per acquisti e manutenzioni. Il Fondo 3 è calcolato in base ai posti ponderati delle varie strutture ed è concesso a dipendenza della disponibilità finanziaria dell'Ente sussidiante. Esso è da considerarsi a livello globale per Ente (somma dei fondi attribuiti alle singole strutture). L'utilizzo di tale Fondo è gestito autonomamente dall'Ente che a Consuntivo invia un resoconto del suo utilizzo. L'ente certifica inoltre lo stato di efficienza della propria dotazione immobiliare, delle attrezzature e dei veicoli.

6.5 Dichiarazione di completezza

Con questo modulo l'Ente certifica la qualità della documentazione trasmessa e si assume la responsabilità nel caso di divergenza fra quanto segnalato e la realtà verificata dall'Ufficio.

7 Utile / perdita d'esercizio

7.1 Riferimenti contabili

Gli Enti proprietari di più strutture devono disporre di un bilancio consolidato all'interno del quale figureranno separatamente gli utili (Fondo di riserva "Fondo 1" / riserva libera "Fondo 2") e le perdite. I conti interessati sono i seguenti:

- ATTIVI
 - 1585 Perdite d'esercizio riportate
- PASSIVI
 - 2121 Fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali – Fondo 1
 - 2122 Riserva libera – Fondo 2

7.2 Utile netto per Enti che gestiscono più strutture

Nel caso in cui la somma delle perdite conseguite su una o più strutture dovesse essere inferiore alla somma degli utili, a bilancio dovrà figurare l'importo netto dell'utile. L'importo, da ripartire fra i due conti passivi, è il risultato della compensazione fra l'utile e le perdite d'esercizio.

L'utile netto sarà registrato nelle due voci di bilancio, secondo quanto stabilito nel contratto: "Fondo 1" riserva / "Fondo 2" riserva libera.

Per gli Enti che gestiscono laboratori sono applicate le regole di capitalizzazione previste al punto 5.2.2 .

7.3 Perdita netta per Enti che gestiscono più strutture

Nel caso in cui la somma delle perdite conseguite su una o più strutture dovesse essere superiore alla somma degli utili, a bilancio dovrà figurare l'importo netto della perdita. L'importo figurerà nel conto riservato alle perdite d'esercizio.

7.4 Compensazione di utili e perdite

La compensazione di utili e perdite è possibile unicamente sul medesimo esercizio. Non è possibile compensare perdite e utili di anni diversi. Eccezioni sono possibili su esplicita autorizzazione dell'Ufficio.

7.5 Utilizzo delle riserve e dei Fondi


L'eventuale utilizzo della riserva libera ("Fondo 2") è deciso dall'Ente, compatibilmente a quanto stabilito nel contratto di prestazione.

L'utilizzo totale o parziale del "Fondo 1" avviene unicamente dietro specifica richiesta, con l'approvazione dell'Ufficio e nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di prestazione.

Il "Fondo 1" può essere parzialmente utilizzato per scopi diversi dalla copertura di eventuali perdite d'esercizio (es: miglioramento della qualità delle prestazioni e delle infrastrutture esistenti), dietro specifica richiesta dell'istituto e preventiva autorizzazione dell'Ufficio.

Per la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie

Il Direttore:



Renato Bernasconi

Il Capo Ufficio degli invalidi a interim:



Christian Grassi

8 Allegati

8.1 Allegato 1 - suddivisione istituti nei gruppi di riferimento

Gruppo di riferimento	Tipologia struttura	Istituti
A1	Case con occupazione medicalizzate	Residenza Paradiso, Clinica Varini, Casa Belinda (OTAF), Residenza alle Betulle Cevio
A2	Case con occupazione con reparto medicalizzato	Provvida Madre, Casa Giroggio (OTAF), Miralago, Casa Clerici (Provvida Madre), Casa Mistral (Sirio)
A3	Case con occupazione con casistica psichica	Ingrado, Centro San Gottardo, Casa Faro, Casa della Giovane
A4	Case con occupazione con casistica mista	S.P. Canisio, Don Orione (FSG), Fonte 3, Madonna di Ré 1, Madonna di Ré 2, E Noi?, San Nicolao, La Motta
A5	Case con occupazione con casistica mentale/fisica	Casa Bianca (OTAF), Fonte 8, UAE Provvida Madre (UAE1+UAE2)
B1	Case senza occupazione con casistica mentale/fisica	Casa Ninfea (OTAF), Casa Iris (OTAF)
B2	Case senza occupazione con casistica mista	Casa al Cedro (FSG), Casa Gaia (OTAF), La Gente (FD), Villa Giuliana (FD), Al Sasso (FD), Camminata (FD), Fonte 6, Scuola di vita autonoma Pro Infirmis, Foyer Nikaypa (Sirio)
C	Centri diurni	Fonte 1, CD OTAF, CD Pro Infirmis, CD Fondazione San Gottardo
D	Appartamenti protetti	Fonte 5, AP Villa Giuliana (FD), AP La Gente (FD), AP Camminata (FD), AP Al Sasso (FD), AP Fond. San Gottardo, AP Canisio, AP Dragonato (Sirio), AP OTAF (Ninfea+Iris), AP Casa Faro, AP Scuola Vita Autonoma Pro Infirmis, Casa Sirio, AP Casa della giovane

E	Sostegno abitativo	Sostegno abitativo Fondazione Diamante (FD), Inserimenti lavorativi esterni Fondazione Diamante (FD)
L-maggior PEAC	Laboratori	OTAF informatica, Ronchetto (FD), L'Idea (FD), Incontro 1 (FD)
L-gastro	Laboratori	OTAF gastro, Fonte 7, Canvetto (FD), Bar Centro Sociale (Sirio), Dragonato Zanzibar (Sirio), Ristorante Vallemaggia (Pro Infirmis)
L-agricoli	Laboratori	Orto il Gelso (FSG), Incontro 2 (FD), Fonte 4, Orchidea, OTAF fattoria
L-multidisciplinari	Laboratori	OTAF artigianali, Il Punto (FD), Tre Valli (FD), Fonte 2, Cabla (FD), Appunti (FD), Seriarte (FD), Linea (FD), Laser (FD), inclusione handicap ticino - Formazienda, Orizzonte (Ingrado), Dragonato stampa (Sirio), Area, Autonomie (FD)

8.2 Allegato 2: utenti non beneficiari di rendita AI

L'accoglienza di utenti non al beneficio di rendita AI deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio degli invalidi ⁴.

Di seguito sono proposti alcuni esempi con le relative modalità di trattamento nel computo del contributo globale.

L'elenco non intende essere esaustivo e sarà aggiornato periodicamente, sulla base delle nuove situazioni segnalate all'Ufficio e di un approfondimento specifico della tematica.

8.2.1 Giornate / ore prese in considerazione

- **minorenni provenienti da scuole speciali pubbliche o private.** In talune situazioni, l'accoglienza definitiva presso una struttura per adulti è ritenuta maggiormente conforme al bisogno individuale (necessità di una presa a carico diversa da quanto offerto a livello di educazione specializzata). Queste situazioni sono concordate con i servizi del DECS, e sono relative a persone prossime al raggiungimento della maggiore età dove è prevista la concessione di una rendita AI. Le giornate/ore sono considerate nel computo del contributo globale. Sino al compimento della maggiore età la retta è di CHF 20.- per l'internato e CHF 8.- per l'esternato;
- **minorenni seguiti da servizi psichiatrici cantonali** per i quali la frequenza presso una struttura per adulti è ritenuta utile ai fini terapeutici/riabilitativi. Queste situazioni sono concordate con i servizi cantonali competenti, sono valevoli per le persone prossime al raggiungimento della maggiore età e per le quali è prevista la concessione di una rendita o di un altro provvedimento AI. Le giornate/ore sono considerate nel computo del contributo globale. Sino al compimento della maggiore età la retta è di CHF 20.- per l'internato e CHF 8.- per l'esternato;
- **persone adulte con disabilità in età AVS** precedentemente beneficiari di una rendita AI. Per questi utenti la permanenza in una struttura LISPI è ritenuta conforme ai bisogni individuali. Dietro valutazione da parte dell'istituto della compatibilità fra l'offerta della struttura e il bisogno, prima del raggiungimento dell'età AVS, è da richiedersi l'approvazione all'Ufficio per la continuazione della permanenza. Le giornate/ore sono considerate nel computo del contributo globale;
- **persone adulte con disabilità e domanda AI in corso.** Per queste situazioni può essere rilasciata una rendita AI o un altro provvedimento nei termini stabiliti dalla legislazione vigente. Le giornate/ore sono considerate nel computo del contributo globale. Qualora l'utente otterrà dei provvedimenti AI alternativi alla rendita, il costo derivante dovrà essere corrisposto integralmente sotto forma di convenzione o tariffa giornaliera. In caso di decisione negativa da parte dell'AI, l'utente dovrà essere dimesso entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione;
- **persone adulte con disabilità a beneficio di altri provvedimenti da parte dell'AI.** Queste situazioni comprendono le persone con provvedimenti di integrazione o che beneficiano delle misure di reintegrazione professionale previste dalla LAI. Le giornate/ore sono prese in considerazione nel computo del

⁴ Le strutture di Ingrado beneficiano di una deroga particolare.

contributo globale, ma il costo derivante da questi collocamenti deve essere corrisposto integralmente sotto forma di convenzione o tariffa giornaliera.

L'importo della convenzione o tariffa giornaliera corrisponde al costo della struttura pubblicato nella tabella CIIS;

- **persone adulte con disabilità non residenti e senza diritto AI** . La LISPI indica che solo gli invalidi residenti nel Cantone possono beneficiare delle prestazioni della Legge (art. 3 cpv. 2 LISPI). In caso di utenti domiciliati in altri cantoni si rimanda al par. 6.3 della Dir. 5, mentre in caso di utenti richiedenti l'asilo (permesso N) o ammessi provvisoriamente (permesso F) al beneficio di prestazioni di sostegno sociale si rimanda ai par. 5.2.3.2 e par. 5.2.3.3 della Dir. 5. Le giornate/ore sono considerate nel computo del contributo globale. L'istituto è però chiamato a fatturare il costo completo ai servizi pubblici competenti;
- **persone adulte con disabilità e con diritto AI, ma la cui rendita è stata respinta per motivi amministrativi** (es: mancato pagamento di contributi AVS/AI per almeno tre anni, entrata in CH con invalidità pre-esistente, ecc.). Le giornate/ore sono considerate nel computo del contributo globale;
- **persone adulte con disabilità a beneficio di prestazioni infortunistiche o di malattia**. Per queste situazioni può essere prevista la concessione di una rendita AI. Le giornate/ore sono considerate nel computo del contributo globale. L'istituto può essere chiamato ad una negoziazione di una tariffa differenziata.
- **minorenni provenienti dal ciclo di formazione regolare** per i quali l'accoglienza presso una struttura per adulti è ritenuta maggiormente conforme al bisogno individuale (necessità di osservazione, supervisione, gestione di problemi particolari). Queste situazioni, limitate nel tempo, sono concordate con i servizi del DECS, e concernono persone prossime al raggiungimento della maggiore età. In questo caso l'istituto non deve fatturare il costo completo all'Ente collocante, ma è invece tenuto a segnalare all'Ufficio degli invalidi, in sede di consuntivo, le giornate/ore di presenza di questi ospiti, che sono considerate nel computo del contributo globale;
- **minorenni con disabilità che frequentano un ciclo di formazione professionale** (formazione biennale di base). Queste situazioni sono concordate con i servizi del DECS e con l'AI. L'istituto è tenuto a fatturare il costo completo all'ente collocante o a stabilire un accordo tariffale adeguato. Le giornate/ore sono considerate nel computo del contributo globale, così come i ricavi incassati.

8.2.2 Eccezioni – giornate/ore non prese in considerazione

Sono invece escluse dal computo del contributo globale le seguenti giornate/ore:

- **adulti con difficoltà di inserimento professionale e/o sociale** accolti da strutture LISPI (patronato penale, attività di utilità pubblica (AUP), programmi di inserimento/occupazione temporanea). Queste persone possono trovare spazio all'interno del contingente standard destinato alla categoria 9 del personale e non sono considerate nel computo del contributo globale.

8.3 Allegato 3 - dotazione di altro personale (per utente ponderato)

Categorie												
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C	D	L > PEAC	L agricoli	L gastro	L multidisc.
personale terapeutico	0.16	0.06	0	0.03	0	0	0.08	0.00	non previsto	non previsto	non previsto	
personale cucina (gruppo A1 per ospite ponderato)	0.1	<15 ospiti = 0 > 15 = 1.5 unità di cuoco (solo A2 > 30 = 2.39 unità) (2 cuochi e 0.39 aiuto cuoco)			-	-	<12 ospiti = 0 >=12 = 0.50	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	
personale di pulizia (gruppo A1 per ospite ponderato)	0.05	<15 ospiti = 0.20 dai 15 ai 30 ospiti = 1.78 > 30 = 2.40 (gruppo A2 > 30 = 3.30)			0.20	0.20	<12 ospiti = 0.20 >=12 = 0.50	non previsto	0.14	0.19	0.5	0.05
personale di lavanderia (gruppo A1 per ospite ponderato)	0.05	<15 ospiti = 0 > 15 ospiti = 0.50 (solo A2 > 30 = 1)			-	-	0	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	
servizio tecnico + trasporti	0.5	<15 ospiti = 0.50 >15 ospiti = 1.5 (solo A2 > 30 = 3)			-	-	<12 ospiti = 0.20 >=12 = 0.50	non previsto	0.42	0.3	0	0

8.4 Allegato 4 - parametri altri costi d'esercizio**Preventivo 2017****Parametri standard per gli altri costi d'esercizio**

n. conto	denominazione costo	CCO (<= 12 posti)	CCO (> 12 posti)	Case med.	CSO	Centri diurni	Laboratori
38	Costi accessori personale (formazione)	fr. 200.- per unità di personale educativo + curante + terapeutico					
39	Onorari per prestazioni di terzi						
391	consulenze e supervisioni psico-educative	fr. 450.- per unità di personale di PEAC					
40	Fabbisogno medico	fr. 200.- /posto	fr. 200.-/posto (ev. convenzione SantéSuisse)	convenzione SantéSuisse	fr. 150.- /posto	fr. 80.- /posto	fr. 30.- /posto
41	Vitto	fr. 3.50/pasto - i pasti esterni sono individualizzati				fr. 4.- /posto	non previsto
42	Economia domestica	fr. 600.- /posto	fr. 600.- /posto	fr. 600.- /posto	fr. 400.- /posto	fr. 200.- /posto	fr. 150.- /posto
43	Manutenzione e riparazione immobili mobili, attrezzature e veicoli	fr. 1'100.- /posto	senza piscina fr. 2'400.- /posto - con piscina fr. 2'650.-	fr. 1'800.- /posto	fr. 690.- /posto	fr. 740.- /posto	fr. 830.- /posto - 438 escluso
44	Acquisti	fr. 400.- /posto	fr. 400.- /posto	fr. 500.- /posto	fr. 350.- /posto	fr. 150.- /posto	fr. 150.- /posto
45	Energia e acqua	fr. 700.- /posto	senza piscina fr. 1'400.- /posto - con piscina fr. 2'300.- /posto	fr. 1'500.- /posto	fr. 1000.- /posto	fr. 340.- /posto	fr. 750.- /posto
46	Formazione e att. ricreativa utenti	fr. 600.- /posto	fr. 600.- /posto	fr. 600.- /posto	fr. 440.- /posto	fr. 160.- /posto	fr. 120.- /posto
47	Spese amministrative	fr. 850.- /posto	fr. 850.- /posto	fr. 850.- /posto	fr. 850.- /posto	fr. 850.- /posto	fr. 790.- /posto
48	Indennità per utenti e materiale per attività prod. e occup.						
480	indennità per utenti						
4802	indennità " argent de poche "	fr. 3.- /gdp	fr. 3.-/gdp	non previsto	non previsto	fr. 3.- /gdp	non previsto
482	acquisto materie prime	fr. 400.- /posto	fr. 400.- /posto	non previsto	non previsto	fr. 400.- /posto	autofinanziato
49	Assicurazioni, tasse, imposte e spese varie	fr. 800.- /posto	fr. 800.- /posto	fr. 800.- /posto	fr. 300.- /posto	fr. 300.- /posto	fr. 300.- /posto

L'art. 12 del RLispi prevede che "Gli istituti devono offrire al personale la possibilità di acquisire, completare e aggiornare la propria formazione. Essi devono assicurare al personale una supervisione regolare.". Per questo motivo un eventuale risparmio su queste voci verrà rettificato in fase di consuntivo 2017.

8.5 Allegato 5 - Direttiva rette invalidi adulti

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE E IL COMPUTO DELLE RETTE NEGLI ISTITUTI PER INVALIDI ADULTI RICONOSCIUTI E SUSSIDIATI DALLO STATO

Richiamati l'art. 18 della Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 (in seguito LISPI) e l'art. 2. g) del relativo Regolamento, si stabilisce quanto segue:

1. Principi generali e campo d'applicazione

Le presenti Direttive stabiliscono la partecipazione degli utenti alla copertura dei costi degli istituti finanziati dallo Stato mediante la LISPI.

La partecipazione dell'utente è da intendere quale contributo per le prestazioni che riceve dall'istituto.

2. Premessa

La fatturazione della retta inizia il giorno dell'ammissione e termina il giorno della dimissione dell'utente in istituto o del decesso. La fatturazione deve essere effettuata mensilmente e di regola emessa all'inizio del mese successivo indicando quale termine di pagamento il giorno 15. L'ente è libero di effettuare anche una fatturazione anticipata della retta e, nel caso vi fossero variazioni, eseguire un conguaglio sulla fattura mensile successiva.

Case con o senza attività occupazionale

- a) per utenti in internato (presa a carico completa) la retta è fissata in CHF 100.-- per giorno e dà diritto alle seguenti prestazioni fornite dall'istituto:
- socio-educative e socio-occupazionali;
 - terapeutiche-riabilitative;
 - pernottamento e relative prestazioni alberghiere (pasti, lavanderia, stireria);
 - trasporto casa-istituto-casa.
- b) per utenti esterni (presa a carico diurna con rientro a domicilio) la retta è fissata in CHF 45.-- per giorno e dà diritto alle seguenti prestazioni fornite dall'istituto:
- socio-educative e socio-occupazionali;

- terapeutiche-riabilitative;
- prestazioni alberghiere diurne (pasto);
- trasporto casa-istituto-casa.

Nel caso in cui l'attività diurna fosse paragonabile - per intensità e per obiettivi di presa a carico - a quella dei laboratori, l'Ufficio degli invalidi (in seguito Ufficio) ha la facoltà di rinunciare a pretendere il pagamento di questa retta.

3. Centri diurni

La retta è fissata in CHF 45.-- per giorno e dà diritto alle seguenti prestazioni fornite dall'istituto:

- socio-educative e socio-occupazionali;
- terapeutiche-riabilitative;
- prestazioni alberghiere diurne (pasto);
- trasporto casa-centro diurno-casa.

Si rammenta che per gli utenti dei centri diurni e per gli utenti in esternato di case con occupazione a beneficio di prestazioni complementari (PC), dal 1° gennaio 2016 il Servizio PC dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS) non entrerà più in nessun caso nel merito del rimborso di eventuali spese di trasporto.

4. Laboratori

I laboratori non fatturano una retta, perché considerati "posti di lavoro".

L'intensità e gli obiettivi di presa a carico distinguono i laboratori dai centri diurni (punto 3.) e dalle case con occupazione per esterni (punto 2.b.).

Di principio i laboratori contemplan principalmente l'offerta di prestazioni socio-lavorative e integrative degli utenti.

La produzione riveste un ruolo importante nell'attività svolta. I ricavi dell'attività devono perciò essere in grado di coprire i costi variabili di produzione (salario utenti, acquisti di materie prime, ecc.).

I laboratori sono comunque tenuti a fatturare le seguenti spese vive:

- vitto: in base alle tariffe stabilite con direttiva particolare, secondo la valutazione del salario in natura da parte dell'AVS/AI; per gli invalidi residenti in case con o senza occupazione, la

fatturazione del pasto non dovrà essere inviata all'utente, ma alla struttura che lo accoglie e a cui egli paga già una retta che dà diritto ai tre pasti principali;

- trasporto: da fatturare solo agli utenti di laboratori che abitano a casa propria. Le tariffe applicabili sono stabilite dall'Ufficio;
- prestazioni particolari: per esempio, abbigliamento di lavoro o materiale personale.

5. Altre soluzioni abitative

Nel caso di soluzioni abitative maggiormente autonome (esempio: appartamenti protetti) non è fatturata una retta, purché esse siano previste dalla pianificazione settoriale.

In considerazione della maggiore autonomia delle persone che beneficiano di tali soluzioni, la retta è sostituita da un contributo atto a coprire i costi reali generati (esempio: affitto e altri costi connessi).

6. Contributi aggiuntivi alla retta

Le prestazioni speciali percepite dall'utente preso a carico in internato (vedi punto 2.a.) - quali l'assegno per grande invalido ed eventuali indennità dall'assicurazione infortuni, dalla cassa malati o da qualsiasi altra assicurazione - versate a causa di invalidità congenita o sopravvenuta devono essere incassate dall'Istituto in aggiunta alla retta e proporzionalmente ai giorni di presenza effettiva.

7. Retta in caso di assenza (riservazione)

a) Case con o senza attività occupazionale (utenti in internato)

In caso di assenza dell'utente per ospedalizzazione o malattia, rientro in famiglia e vacanze in proprio, è praticata una deduzione dalla retta pari a CHF 20.-- per giorno.

In presenza di assenze superiori a 5 giorni mensili senza motivazioni particolari, quali quelle descritte sopra, si dovrà tempestivamente informare la Cassa di compensazione AVS/AI responsabile del versamento della prestazione complementare.

b) Centri diurni e utenti in esternato (presa a carico diurna con rientro a domicilio) di case con occupazione

Dal 1. aprile 2015 la retta in caso di assenza (riservazione) di CHF 20.- per giorno è fatturata agli utenti dei centri diurni (come pure agli utenti in esternato di case con occupazione) secondo le seguenti modalità:

- dal 1° al 3° giorno di assenza continuata o cumulata sull'arco di ogni mese, senza alcuna distinzione per il motivo dell'assenza (franchigia a carico dell'utente, max. CHF 60.- / mese);
- per vacanze in proprio nei periodi di apertura del centro diurno;
- per assenze ingiustificate o senza motivazioni particolari fornite all'Istituto.

La retta in caso di assenza (riservazione) non è emessa nelle seguenti situazioni particolari:

- a seguito di assenza per motivi medici e/o sanitari comprovati (visita medica, terapia, ospedalizzazione o ricovero in altra struttura sociosanitaria, ecc.);
- a seguito della partecipazione a colonie o campi di vacanza organizzati da parte di Servizi d'integrazione che erogano prestazioni a beneficio del finanziamento in base alla LISPI (max. 10 giorni / anno);

Disposizioni particolari:

- alla seconda assenza mensile per malattia superiore a 3 giorni (ininterrotta o cumulata) l'Istituto può richiedere un certificato medico;
- assenze ininterrotte o cumulate superiori a 40 giorni / anno vanno in ogni caso tempestivamente segnalate all'Ufficio.

Schema riassuntivo:

Retta di riservazione a carico dell'utente	Retta di riservazione <u>non</u> emessa a carico dell'utente	Disposizioni particolari
<ul style="list-style-type: none"> - dal 1° al 3° giorno di assenza continuata o cumulata di ogni mese, senza alcuna distinzione per il motivo dell'assenza (franchigia a carico dell'utente, max. CHF 60.- / mese) - per vacanze in proprio <u>nei periodi di apertura del centro diurno</u> - per assenze ingiustificate o senza motivazioni particolari fornite all'Istituto 	<ul style="list-style-type: none"> - assenza per motivi medici e/o sanitari comprovati (visita medica, terapia, ospedalizzazione o ricovero in altra struttura sociosanitaria, ecc.) - assenza per partecipazione a colonie o campi di vacanza organizzati da parte di Servizi d'integrazione LISPI (max. 10 giorni / anno) 	<ul style="list-style-type: none"> - alla seconda assenza mensile per malattia superiore a 3 giorni (ininterrotta o cumulata) l'Istituto può richiedere un certificato medico) - assenze ininterrotte o cumulate superiori a 40 giorni / anno vanno in ogni caso tempestivamente segnalate all'Ufficio

Si rammenta che per gli utenti dei centri diurni e gli utenti in esternato di case con occupazione a beneficio di prestazioni complementari (PC), dal 1° aprile 2015 il Servizio PC dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS) non entrerà più nel merito del rimborso delle rette di assenza (riservazione).

8. Retta per utenti non domiciliati

Le disposizioni da osservare per l'ammissione di utenti non domiciliati nel Cantone ai sensi del Codice Civile Svizzero sono emesse dall'Ufficio, sulla base della Convenzione intercantonale per gli istituti sociali (in seguito CIIS). A carico dell'utente residente sul territorio Svizzero va di regola applicata la fatturazione prevista dalla garanzia finanziaria sottoscritta dal Cantone di domicilio. È compito dell'Istituto richiedere la copertura del deficit rimanente alle autorità del luogo di domicilio dell'invalido come previsto dalla CIIS. Gli utenti non residenti sul territorio Svizzero sono tenuti a corrispondere l'intero costo del collocamento.

9. Disposizioni particolari

- a) *nelle strutture che ospitano minorenni e adulti, la fatturazione della retta completa prevista ai punti 2. e 3., deve iniziare dal momento in cui l'utente ha maturato il diritto alla rendita d'invalidità, anche se si trova nel settore minorenni della stessa struttura;*
- b) l'utente che beneficia sia di una presa a carico diurna (centro diurno, casa con occupazione per esterni o laboratorio), sia di quella in internato, soggiace alla fatturazione prevista per la presa a carico in internato (vedi punto 2.a.). Se l'utente è preso a carico da due diverse istituzioni, quella con la presa a carico minore fattura la quota prestabilita all'istituzione che offre la presa a carico in internato;
- c) nei periodi di chiusura completa dell'istituto, le rette non devono essere fatturate;
- d) agli utenti in esternato che usufruiscono di periodi in internato si dovrà fatturare la retta come indicato ai punti 1., 2.a. e 6.;
- e) in caso di partecipazione a colonie o campi di vacanza organizzati dall'istituto o da parte di servizi d'integrazione che erogano prestazioni a beneficio del sussidio LISPI, si dovrà fatturare la retta come indicato ai punti 1., 2.a. e 6. L'istituto può riversare all'organizzatore della colonia parte della retta incassata (max CHF 45.-/giorno);
- f) l'utente che beneficia di una presa a carico diurna (centro diurno o casa con occupazione per esterni), ridotta di almeno il 50% rispetto al tempo di presa a carico offerto, ha diritto ad una riduzione di CHF 20.--. *Nel caso di assenza dell'utente ai sensi dell'art. 7., la retta viene diminuita in modo proporzionale, conteggiando un importo giornaliero di franchi 10.--;*
- g) costi riservati al trasporto nel caso l'utente frequenti diverse istituzioni: per analogia al punto 9b) si precisa quanto segue: la somma delle due rette deve ammontare al massimo a CHF 100.- per giornata di presenza. Ne consegue una suddivisione di CHF 55.- per l'internato e CHF 45.- per l'esternato. Per analogia questa suddivisione può essere applicata anche ai costi riservati dal trasporto, siano essi offerti da un istituto – e quindi fatturati all'altro - oppure organizzata da un servizio di trasporto esterno;

- h) Spese di trasferta per visite specialistiche o per altri motivi effettuate da personale dell'istituto non sono comprese nella retta e sono da fatturare secondo la modalità esposta al cap. 5.4.2 della Direttiva 5.
- i) dopo 2 mesi di fatture non pagate dall'utente o dal suo rappresentante legale, l'istituto deve avviare la procedura per l'ottenimento della cessione della rendita.

10. Rimedi di diritto

La retta è comunicata all'utente dalla Direzione dell'Istituto. L'utente ha la facoltà di chiedere l'approvazione formale della retta all'Ufficio degli invalidi, entro 30 giorni dalla sua notifica.

Contro la decisione d'approvazione dell'Ufficio è data facoltà di reclamo all'Ufficio nel termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato; la procedura di reclamo è gratuita.

Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso, per iscritto, al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.

11. Entrata in vigore il 1.01.2017.